

# MATERIALI PER IL CORSO SULLA SENSIBILIZZAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE AL TEMA DELLA OMOFOBIA E TRANSFOBIA<sup>1</sup>

A CURA DI BENEDETTA LIBERALI E IRENE PELLIZZONE

28 E 29 GENNAIO 2016

## 1. Premessa sui diversi punti di partenza per l'individuazione di discriminazioni per orientamento sessuale e per identità sessuale

- a) Le rivendicazioni delle persone omosessuali muovono all'esigenza di non essere discriminate nella scelta affettiva e sessuale di un *partner* dello stesso sesso
- b) Per le persone transessuali, ad essere in gioco è il riconoscimento dell'identità di genere, sia dal punto di vista fisico sia anagrafico. Le persone transessuali rivendicano il diritto di appartenere ad un sesso diverso da quello biologico, prima ancora della tutela della loro identità sessuale complessivamente intesa. Nel transessuale, secondo le parole della Corte costituzionale, «l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche» e «il desiderio invincibile di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso» vuole essere perseguito a costo di «qualsiasi sacrificio» (161 del 1985)

Considerazioni tratte da E. CRIVELLI, *La tutela dell'orientamento sessuale nella giurisprudenza interna ed europea*, ESI, Napoli, 2011

## 2. Il diritto costituzionale

La Costituzione non parla di identità di genere e orientamento sessuale.

Tuttavia, è pacifico sia tra gli studiosi, sia in giurisprudenza, che il divieto di discriminazione delle persone omosessuali e transessuali è compreso nell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza, ovvero un principio supremo del diritto costituzionale, che non potrà mai essere eliminato o modificato, pena il venir meno della Repubblica.

L'art. 3 Cost., infatti, afferma che:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di **condizioni personali** e sociali”.

Ora, sebbene i Costituenti non abbiano citato espressamente orientamento sessuale e identità di genere come fattori di discriminazione vietati, va detto che essi rientrano certamente tra le “condizioni personali” rispetto a cui ogni discriminazione è vietata dall'art. 3 Cost.

---

<sup>1</sup> Nel testo si utilizzeranno le locuzioni, corrette, di “persone eterosessuali”, “persone omosessuali” e “persone transessuali”. Tuttavia, in alcuni punti si è dovuta utilizzare la dizione, scorretta, di “eterosessuali”, “omosessuali” e “transessuali”, poiché si sono riportate sentenze o leggi in cui era stata utilizzata, non essendo possibile manipolare il testo di queste fonti.

Si noti che vi è una legge, impropriamente denominata legge Macino, che punisce la istigazione e la propaganda all'odio per alcuni fattori di discriminazione indicati dall'art. 3 Cost. (e impone lo scioglimento di associazioni rivolte a tale scopo): ovvero la razza e la religione. Questo perché sono le discriminazioni più odiose di tutte e vi è una convenzione internazionale, cui l'Italia ha aderito, che ha richiesto questo tipo di intervento.

Si riporta uno stralcio dell'art. 3 di tale legge, la n. 654 del 1975, come modificata nel 1993 dalla legge Mancino del 1993:

*"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, e' punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»".*

Ebbene, vi sono vari disegni di legge, tra cui il c.d. disegno di legge Scalfarotto, che vorrebbero aggiungere anche l'istigazione o la propaganda all'odio verso le persone omosessuali e transessuali tra quelle punite.

Inoltre, l'art. 2 Cost. (anche questa è una norma che appartiene al nucleo fondamentale della Costituzione e non è modificabile) tutela i "diritti inviolabili dell'uomo", tra cui, sebbene non sono menzionati esplicitamente, rientrano la libertà sessuale e la libertà di autodeterminarsi in materia di identità sessuale.

Così ha infatti statuito la Corte costituzionale (l'organo che in Italia ha il compito di dichiarare nulle le leggi contrarie alla Costituzione), nella sent. **n. 561 del 1987**, in cui si afferma che «**la sessualità è uno degli essenziali modi di espressione della persona umana**» e il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, «che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana». In quel caso, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che prevedeva la pensione, assegno o indennità di guerra "per coloro che, a causa della guerra", avessero "subìto menomazioni nell'integrità fisica".

Tuttavia una donna, vittima nel 1944 di violenza carnale ad opera di tre soldati marocchini, presenta ricorso perché le era stato prima concesso un assegno di guerra rinnovabile per infermità conseguita a tale violenza per la durata di due anni rinnovabile e poi respinta l'istanza di riconoscimento della infermità dopo i primi due anni.

#### **Ecco il giudizio della Corte costituzionale:**

La Corte riscontra "l'assenza di qualsiasi tutela nell'ambito dell'ordinamento pensionistico di guerra, nel quale il risarcimento (o meglio, l'indennizzo) per fatto bellico é rigidamente circoscritto - in base alle norme impugnate - ai soli danni patrimoniali conseguenti all'invalidità, ed in cui, quindi, la violenza carnale é considerata solo per gli esiti puramente eventuali (infermità o lesioni) e non anche per quelli tipici (violazione della libertà sessuale e correlativi danni morali)".

La Corte costituzionale dichiara quindi incostituzionale la norma che non consentiva anche alle vittime di violenza carnale da parte di forze nemiche in tempo di guerra il risarcimento del danno morale.

Il processo culturale che vede sempre più affiorare i diritti legati alla libertà sessuale della persona, non toccati esplicitamente dalla Costituzione, è stato sicuramente favorito dall'Unione europea: l'art. 19 del Trattato di Amsterdam, del 1997, ha infatti affermato che

era compito di alcune istituzioni europee prendere i provvedimenti opportuni per contrastare discriminazioni dovute alla “tendenza sessuale”.

Oggi in Italia sono diverse le leggi che vietano discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere, specie in ambito lavorativo e nell'erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

In questa sede, ci si limita a ricordare:

- Il divieto di licenziamento discriminatorio per l'orientamento sessuale del lavoratore, che, in base all'art. 15 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), è nullo

- L'art. 1468, del **codice dell'ordinamento militare** (Discriminazioni e molestie), per cui:

*“1. E' vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.*

*2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento sessuale o per la differenza di genere.”*

- L'art. 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti **protezione internazionale**, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), per cui:

*“(Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari)*

*Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o **sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere**, le vittime di mutilazioni genitali.”*

## **2. I diritti delle persone omosessuali**

Le persone omosessuali, proprio in quanto persone, godono degli stessi diritti e devono adempiere agli stessi doveri previsti per le persone eterosessuali.

Questo è autoevidente e forse inutile da specificare, perché la Costituzione tutela tutti gli individui allo stesso modo.

È importante notare che le persone omosessuali godono inoltre del diritto costituzionale di vivere liberamente il loro orientamento sessuale non solo come singoli, ma anche come coppie, analogamente a quanto accade per le persone eterosessuali, che hanno diritto a vedere riconosciuta la loro condizione di coppia col matrimonio.

Anche questo lo ha messo in luce la Corte costituzionale, nella sentenza n. **138 del 2010**.

In questo caso, in estrema sintesi, la Corte costituzionale era stata chiamata a verificare se le norme del codice civile, che consentono il matrimonio solo a persone di sesso diverso,

non fossero in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto discriminatorie verso le persone omosessuali, e con il diritto inviolabile dell'uomo di sposarsi e fondare una famiglia (ricavato dalle difese delle coppie omosessuali interessate dall'art. 2 Cost.).

In questa sentenza la Corte costituzionale non impone di estendere l'accesso al matrimonio alle coppie omosessuali, ma non perché non riconosce i loro diritti, ma perché ritiene che la loro condizione sia diversa da quella delle coppie omosessuali e che, quindi, sia il Parlamento a dover intervenire riconoscendo loro una forma di tutela, con il matrimonio o con altre forme, come le unioni civili, che però non spetta alla Corte individuare.

In altre parole, la questione non è accolta dalla Corte costituzionale, perché la Corte stessa non può sostituirsi al Parlamento.

Tuttavia, è importante notare che in questa sentenza la Corte costituzionale riconosce il diritto fondamentale delle persone dello stesso **“di vivere liberamente una condizione di coppia**, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri, ex art. 2 Cost.”.

Dopo 6 anni da questa pronuncia, il legislatore non è ancora intervenuto, ma è ora all'esame delle Camere il c.d. disegno di legge “Cirinnà”, dal nome della senatrice che lo ha proposto, il quale vorrebbe introdurre le “unioni civili” come forma di riconoscimento delle coppie omosessuali.

Le unioni civili sarebbero in tutto e per tutto equiparabili al matrimonio, eccetto che per la adozione dei figli, che non è consentita ai membri dell'unione civile, ma è invece permessa per i coniugi.

Una spinta molto forte per l'approvazione di una legge che riconosca diritti per le coppie omosessuali viene da una Corte sovranazionale, ovvero la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.

Nell'estate del 2015, nel caso **Oliari**, la Corte europea ha condannato l'Italia per non avere ancora dato una tutela a queste coppie, in quanto questa situazione impedisce a costoro di vedere rispettata la propria libertà nella vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

La pronuncia trae origine da due ricorsi riuniti (n. 18766/11 e 36030/11), presentati da tre coppie di persone dello stesso sesso: i signori Oliari e A., Felicetti e Zappa, Zaccheo e Perelli Cippo. Nel primo caso, i signori Oliari e A. (ricorrente che ha chiesto e ottenuto l'anonimato) avevano impugnato presso il Tribunale di Trento, senza successo, il diniego opposto dall'ufficiale dello stato civile di procedere con le pubblicazioni necessarie per il matrimonio. Nell'ambito del giudizio di appello successivamente instaurato, era stato anche sollevato il rinvio alla Corte costituzionale che ha portato alla famosa sentenza 138/2010, vista sopra, in seguito alla quale però non era accaduto nulla in Italia, a causa della inerzia e inadempienza del Parlamento. Anche i signori Felicetti e Zappa, conviventi, avevano richiesto all'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, ma non avevano successivamente attivato alcuna azione per opporsi al diniego. La medesima richiesta era stata anche presentata dai signori Zaccheo e Perelli Cippo, i quali avevano poi impugnato il diniego dell'ufficiale di stato civile solo in primo grado, senza ricorrere in appello avverso la sentenza.

È molto interessante il passaggio di questa sentenza, in cui la Corte europea afferma che *“dall'esame [...] del contesto interno emerge l'esistenza di un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti che prevalentemente vivono in Italia la loro relazione apertamente, e la legislazione che non fornisce loro alcun riconoscimento ufficiale sul territorio. Secondo la Corte l'obbligo di prevedere il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, consentendo in tal modo alla legge di rispecchiare le realtà delle situazioni dei ricorrenti, non comporterebbe alcun particolare onere per lo Stato italiano di tipo legislativo, amministrativo o di altro tipo”*.

### 3. L'identità di genere come diritto fondamentale

Il diritto alla libertà nella realizzazione della propria identità di genere e a non essere discriminati in quanto persone transessuali si è affermato grazie a interventi molto importanti della Corte costituzionale, seguiti a volte dal legislatore, in particolare attraverso la adozione della l. n. 164 del 1982.

Si percorrono qui tutte le tappe più importanti di questo percorso, ancora in atto.

- **La sent. 98 del 1979** della Corte costituzionale

In questo caso, un cittadino italiano che aveva effettuato a Casablanca nel 1970 l'intervento per la modifica degli organi sessuali primari, chiede di poter rettificare il suo nome all'anagrafe. Non è consentito dalla legge e per questo la Corte costituzionale è chiamata a intervenire. La Corte dice: che è incontestata la libertà sessuale della persona e anche la liceità civile e penale dell'intervento chirurgico da lui subito a Casablanca. Tuttavia, afferma che la rettificazione dei dati all'anagrafe non ricade sotto la sfera di applicazione dell'art. 2 Cost. (la norma che tutela i diritti inviolabili dell'uomo vista sopra) e non è dunque un diritto inviolabile dell'uomo, bensì è una scelta politica spettante al Parlamento. Si ricordi che siamo nel 1979.

- Nel 1982 viene approvata dal Parlamento italiano la legge sulla rettifica del sesso, **n. 164 del 1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)**

Secondo questa legge, la rettificazione del sesso può aversi ***“in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”***

La sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso ***“provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.”***

Il giudice per autorizzare la rettifica del sesso all'anagrafe valuta il vissuto della persona, esamina la relazione di uno psicologo e la cartella clinica della persona, relativa all'intervento chirurgico-

[Lo stesso intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali (è previamente autorizzato dal giudice, in un procedimento in cui partecipa ancora il pubblico ministero e previa notificazione al coniuge e ai figli del richiedente, se vi sono (art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011, Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)].

- **La sent. n. 161 del 1985** della Corte costituzionale

Dopo la approvazione della legge n. 164 del 1982, la Corte di cassazione ne contesta la legittimità costituzionale.

Chiede dunque alla Corte costituzionale se consentire la rettifica del sesso non sia in contrasto con la Costituzione, perché, in estrema sintesi, creerebbe incertezza nei rapporti giuridici, non essendo più inoppugnabile il vero sesso di una persona, e

perché violerebbe i diritti delle persone sposate con quanti chiedono la rettifica del sesso.

La Corte costituzionale risponde con una pronuncia estremamente approfondita e attenta, che presenta un impianto ancora oggi molto moderno.

La Corte costituzionale pronuncia le famose parole per cui ***“nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche”***.

E ancora:

*“In definitiva, la legge n. 164 del 1982 si è voluta dare carico anche di questi “diversi”, producendo una normativa intesa a consentire l'affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza.*

*Così operando il legislatore italiano si è allineato agli orientamenti legislativi, amministrativi e giurisprudenziali, già affermati in numerosi Stati, fatti propri, all'unanimità dalla Commissione della Corte Europea dei Diritti dell'uomo (decisione 9 maggio 1978, nel caso Daniel OostenWijck contro Governo belga) e la cui adozione in tutti gli Stati membri della comunità è stata caldeggiata con una proposta di risoluzione presentata al Parlamento Europeo nel febbraio 1983.*

***La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale.”***

- La **sent. n. 221 del 2015** della Corte costituzionale

Questo percorso viene ripreso nel 2015, con una sentenza molto importante della Corte costituzionale, che si occupa del tema del riconoscimento del diritto alla rettificazione del sesso a prescindere dall'intervento chirurgico di modifica degli organi genitali primari.

La sentenza origina dal problema che circonda l'intervento di modifica degli organi genitali primari, che è molto difficile, rischioso, doloroso.

Si chiede quindi alla Corte costituzionale se sia legittimo considerare questo intervento **indispensabile** per la rettifica del sesso, obbligando anche persone transessuali che non se la sentono di affrontarlo (pur essendosi sottoposte ad altri interventi sia chirurgici sia ormonali), ma avvertono il bisogno di far coincidere il soma con la psiche cambiando sesso.

In questa sentenza, la Corte costituzionale riconosce il diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost., visto sopra, che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute, e art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anch'esso visto sopra, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare).

La Corte costituzionale riprende le parole della sentenza n. 161 del 1985 e riafferma che presupposto della legge n. 164 del 1982 è *“la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti.*

[...]

***L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che – in***

*coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.*

[...]

**Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.**

[...]

*Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.*

*La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.*

*Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute”.*

- **Sent. n. 170 del 2014** della Corte costituzionale

La legge n. 164 del 1982 impone che la persona transessuale, una volta ottenuta la rettifica del sesso, divorzi, se precedentemente sposata.

Questo tipo di imposizione legislativa ha provocato alcuni problemi, essendoci coppie coniugate, magari anche con figli, che volevano continuare ad essere unite dal matrimonio.

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su questa questione.

La criticità maggiore per la Corte derivava dalla introduzione di una pur limitata ipotesi di matrimonio tra persone dello stesso sesso, che sarebbe conseguita all'accoglimento della questione. Sul punto viene ricordato che l'art. 29 Cost., nel disciplinare il matrimonio, presuppone implicitamente la presenza di due persone di sesso diverso (questo secondo la Corte costituzionale, in quanto i Costituenti, quando approvarono lo stesso art. 29 Cost., non volevano riferirsi ad altro che a coppie di persone di sesso diverso).

Ebbene, la Corte costituzionale riconosce che esistono gli “*interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare*

*matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come «forma di comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione»* e che tali interessi sono degni di tutela costituzionale.

Tuttavia, rinvia al Parlamento il compito di disciplinare la fattispecie.

Con la sentenza n. 170 del 2014, dunque, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disciplina dettata in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nella parte in cui non si prevede che la relativa sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi — che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio — consenta, in ogni caso, laddove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con un'altra forma di convivenza registrata, che tuteli in modo adeguato i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da stabilirsi da parte del legislatore.

La Corte di cassazione in un caso, siccome il Parlamento è sinora rimasto inerte, ha negato lo scioglimento del vincolo matrimoniale (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 8097 del 21 aprile 2015). Una coppia omosessuale unita in matrimonio esiste, quindi, in Italia.

Il disegno di legge Cirinnà, ricordato sopra, prevede che dopo la rettificazione del sesso, tra le due persone sposate si instauri immediatamente unione civile, ovvero la forma di unione riconosciuta dallo Stato per le unioni omosessuali (in tema v. M. D'Amico, *Famiglia e "famiglie" fra principi costituzionali italiani ed europei*, nella rivista *Genius*, n. 2 del 2015, reperibile online).